



*Provincia di Avellino*

**REGOLAMENTO  
CRITERI FONDO ART. 92 D.Lvo 12.04.2006 n. 163**

**Adottato con Deliberazione  
di Giunta Provinciale n. 277 del 11.09.2007**

CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163



ART.1

*Ambiti d'applicazione e definizione*

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Detto fondo è riferito all'attività di progettazione dei lavori per tutti e tre i livelli previsti dalla legge, ovvero dalla fase preliminare - se necessaria - alla fase definitiva e poi esecutiva e, comunque, per i soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive; restano escluse le sole varianti di cui all'art. 132 comma 1 lett. e del d.lgs. 163/2006, cagionate dal manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione: in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici previa informativa al progettista interessato.

2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella definizione di "Uffici Tecnici" della Provincia di Avellino, le unità organizzative specificatamente costituite per l'approntamento dei servizi di ingegneria e pianificazione occorrenti per la realizzazione delle opere o dei lavori inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nell'Elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione dei piani urbanistici di competenza provinciale.

ART. 2

*Destinazione del fondo*

1. Il fondo di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è destinato - sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali - al personale degli Uffici Tecnici della Provincia di Avellino. Tale fondo è ripartito, ad opera del dirigente del settore attuatore dell'intervento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli Incaricati della progettazione, della redazione del piano di sicurezza, della direzione Lavori, del collaudo nonché tra i loro Collaboratori tecnico-amministrativi, ovvero tra il Responsabile Unico del Procedimento, i suoi Collaboratori e gli Incaricati della redazione di atti di pianificazione generale o particolareggiata.

ART. 3

*Costituzione e quantificazione del fondo*

1. Il fondo di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per la copertura economica dei compensi incentivanti relativi alle attività di progettazione e pianificazione esplicate direttamente dagli Uffici Tecnici della Provincia, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro da progettare, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione comunque denominato, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente erogatore e del dipendente retribuito.

2. Soppresso

2 bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli destinati a finanziare i lavori, previsti nel bilancio della Provincia, l'amministrazione destina una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Per le opere finanziate dalla Provincia e suoi consorzi attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

3. La ripartizione del fondo incentivante è operata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, secondo quanto designato dal Responsabile del procedimento il quale attribuisce, preventivamente all'avvio del procedimento e fatta salva la verifica finale in ordine al risultato raggiunto, alle varie figure professionali, che intervengono nell'attività di progettazione e di esecuzione, le rispettive aliquote percentuali, in ordine alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, al carico di lavoro e all'apporto qualitativo e quantitativo alla prestazione di servizio. La ripartizione del fondo deve essere graduata per ogni lavoro secondo le seguenti percentuali massime riportate all'importo dei lavori a base d'asta:

a) per progetti di importo fino a 155.000 euro, il fondo è attribuito in ragione del 2%;

- b) per progetti di importo compreso tra 155.000 euro e 775.000 euro, il fondo è attribuito in ragione del 1,8%;
- c) per progetti di importo compreso tra 775.000 euro e 5.000.000 euro, il fondo è attribuito in ragione del 1,6%;
- d) per progetti di importo compreso tra 5.000.000 euro e 25.000.000 euro, il fondo è attribuito in ragione del 1,5%;
- e) per progetti di importo superiore a 25.000.000 euro il fondo è attribuito in ragione del 1,4%.

La ripartizione delle su elencate aliquote generali tra le specifiche prestazioni professionali va effettuata secondo il seguente quadro:

Responsabile unico del procedimento		8%
Attività di progettazione:	sub-percent.	46%
Progettisti e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	36%	
Collaboratori tecnici della progettazione	10% (3)	
Attività di Direzione Lavori e Collaudo	sub-percent.	41%
Ufficio di direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	32%	
Collaboratori tecnici della direzione lavori	5% (2)	
Collaudo	4%	
Collaboratori amministrativi		5%
Totale		100%

Si chiarisce che nel caso in cui, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il responsabile unico del procedimento si avvalga dell'attività di supporto tecnico-amministrativo per l'esercizio delle proprie funzioni, l'aliquota di propria pertinenza, pari all'8%, sarà ripartita tra lo stesso e gli altri responsabili di supporto, in proporzione delle attività espletate e dell'impegno occorso per le medesime.

3 bis. Le aliquote generali di cui al comma 3 lett. b-c-d-e possono essere incrementate fino al tetto massimo del 2% qualora il dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

- a. *multidisciplinarietà del progetto*: ipotesi in cui alla redazione del progetto concorrono molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b. *accertamenti e indagini*: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c. *soluzioni tecnico-progettuali*: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d. *progettazione per stralci*: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

3 ter. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo di progettazione nella misura stabilita al precedente comma 3, il progetto preliminare non è determinante in quanto esso è preordinato alla fase di programmazione dei lavori pubblici della stazione appaltante e va redatto soltanto nei casi previsti dall'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora l'attività di progettazione si esplica nel solo progetto esecutivo, escludendo quindi quello definitivo, come chiarito al successivo comma 8, le aliquote incentivanti di cui al comma 3 restano invariate.

Nei casi in cui sia prevista la sola redazione del progetto definitivo per l'appalto dei lavori, come per il c.d. "appalto integrato" o per i lavori di manutenzione appaltati con il c.d. "contratto aperto", l'incentivo di cui al comma 3 viene diminuito di 1/3 per la sola quota inerente l'attività di progettazione, la quale si riduce dal 46% al 31%, mentre restano invariate le altre quote incentivanti.

Nei casi in cui sia prevista la sola redazione del progetto preliminare per l'appalto dei lavori, come per l'appalto concorso o per le concessioni di lavori pubblici, l'incentivo di cui al comma 3 resta invariato per le quote pertinenti alle attività del Responsabile del procedimento e dei collaboratori amministrativi, mentre la quota inerente all'attività di progettazione, pari al 46%, viene diminuita di 2/3 e, quindi, l'aliquota si riduce all'15% in ragione del minor onere di progettazione, circoscritto alla sola fase preliminare. La quota attinente all'attività di direzione lavori e collaudo, per i casi di appalto concorso, resta invariata nella misura prevista del 41%, in quanto tale attività è espletata da tecnici



dell'ente; per i casi di concessione di lavori pubblici, la quota afferente alla direzione dei lavori, nella misura del 32%, è revocata in quanto tale funzione fa capo al concessionario, mentre resta salva la quota riservata al collaudo, del 49%, se espletata da tecnici dell'ente, nonché la quota del 5% attinente all'attività dei collaboratori tecnici della direzione dei lavori in quanto essa è commisurata ai compiti di sorveglianza sui lavori e di controllo degli atti contabili per la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Tuttavia, qualora il Responsabile del procedimento, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 93 comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, preveda un maggiore dettaglio del livello progettuale preliminare o definitivo, le rispettive quote percentuali ridotte, come innanzi specificato all'15% e al 31%, potranno essere a sua discrezione incrementate proporzionalmente in ragione della specificità, della complessità e della quantità degli ulteriori elaborati progettuali integrativi rispetto a quelli previsti dal regolamento dei ll.pp. agli artt. 18 e 25; tuttavia, il cumulo degli aumenti percentuali relativi alle integrazioni progettuali non potrà superare comunque la metà, approssimata per difetto, della predetta quota ridotta di progettazione, ovvero per il progetto preliminare il 7% e per il progetto definitivo il 15%.

Nei casi in cui la redazione del progetto sia affidata, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, a soggetti esterni all'Ente, l'incentivo di cui al comma 3 resta invariato per le quote spettanti per le attività del Responsabile del procedimento, dei collaboratori amministrativi, della direzione lavori e collaudo, se queste ultime funzioni di direzione e collaudo siano espletate da tecnici dell'ente.

3 quater. Le prestazioni di natura urbanistica quali gli atti di pianificazione comunque denominati sono compensate con il 30% della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti della legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, del D.M. 11.6.1987 n. 233, della Circ. M.LL.PP. 1.12.1969 n. 6679 e della Circ. M.LL.PP. 10.2.1976 n. 22/SEG/V. Per atti di pianificazione comunque denominati devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificamente deliberati dalla Provincia di Avellino sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e, tra questi, in particolare:

- a) piano territoriale di coordinamento provinciale;
- b) piano di bacino della mobilità;
- c) piano di smaltimento dei rifiuti;
- d) piano di protezione civile;
- e) altri piani di settore.

Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità delle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, della Circ. M.LL.PP. 1.12.1969 n. 6679.

Per la determinazione dell'onorario professionale relativo alla redazione dei predetti piani, si applicano i criteri dettati dagli artt. 4-5-6 della tariffa urbanistica approvata con Circ. M.LL.PP. 1.12.1969 n. 6679 in funzione della natura del piano urbanistico da redigere. Circa gli onorari da stabilire con criteri discrezionali, sarà cura del dirigente del settore competente fissare, sulla base di un programma di lavoro, il compenso professionale in ragione dell'ampiezza del territorio oggetto di pianificazione, della complessità tecnica del piano, della sua valenza come atto di pianificazione pluridisciplinare, della quantità e qualità degli elaborati da produrre.

4. Come per le opere, i lavori ed i piani rientrano, nella accezione del comma 1 del presente articolo, anche le varianti diversamente denominate, quali:

- a) perizia di variante;
- b) perizia di variante suppletiva;
- c) varianti ai piani come definiti al comma 3-quater del presente articolo.

Sono da intendersi riconducibili, alla stregua della attività di progettazione, i seguenti elaborati tecnici:

- a) perizia di variante: quando, dopo essere intervenuta l'approvazione dei competenti organi sul progetto originario, per cause discendenti non da responsabilità del/i progettista/i ovvero per diversa soluzione richiesta dalla stazione appaltante, gli atti in parola si rendono indispensabili. L'importo da considerare per la quantificazione dell'incentivo è desunto dalla somma dei costi relativi ai soli lavori oggetto di variante;
- b) perizia suppletiva nei limiti stabiliti dalla vigente legge con particolare riguardo all'art. 132 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per analoghe ragioni esposte per la perizia di variante. L'importo da considerare per la quantificazione dell'incentivo è desunto dalla somma dei costi relativi ai soli lavori oggetto di variante e, quindi, inclusa la spesa suppletiva;
- c) soppresso;
- d) varianti ai piani come definiti al comma 3-quater del presente articolo: quando, successivamente all'adozione di tali strumenti redatti dall'Ente provinciale, si rendano necessarie modifiche, integrazioni o aggiornamenti ai piani indicati. Ricadono in tale fattispecie anche le varianti ai piani urbanistici non di competenza provinciale, ma la cui elaborazione cade in capo alla Provincia perché riguardanti propri interventi non conformi agli strumenti urbanistici vigenti: in tali casi la Provincia, come soggetto realizzatore dell'opera, ha l'onere della compilazione degli atti modificativi dei piani urbanistici interessati. Per dette varianti il fondo è costituito da una quota parte del 30% della tariffa professionale come più avanti computata, stabilita caso per caso dal dirigente del settore competente in ragione dell'entità della variante, ovvero rapportando gli atti di pianificazione variati con quelli originari. Il compenso incentivante per la redazione delle varianti urbanistiche di che trattasi si intende aggiuntivo all'incentivo di progettazione di cui al comma 3 del presente articolo.



5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta, inseriti nel quadro economico del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, troveranno riscontro contabile - in entrata per i lavori di investimento - nel finanziamento erogato dall'Istituto di Credito Pubblico o Privato e saranno iscritti - in spesa sempre di investimento - nei corrispondenti Interventi e Capitoli in conformità alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 25 Febbraio 1995, n.77 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i lavori di manutenzione ordinaria finanziati mediante l'utilizzo della spesa corrente, gli importi delle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta iscritti in Bilancio, troveranno riscontro - in spesa - sulle stesse risorse dei Capitoli destinati a finanziare i lavori medesimi. Tale operazione sarà resa possibile in quanto, essendo i servizi di ingegneria parte integrante dell'opera o del lavoro - secondo il criterio interpretativo finalistico - questo è partecipe della natura dell'opera o del lavoro e deve, quindi, essere ricompreso, ovvero, nel primo caso, tra le spese di investimento, mentre, per i lavori di manutenzione ordinaria, nello specifico Capitolo della spesa corrente del quadro economico generale dell'intervento. Per quanto concerne le opere o i lavori finanziati facendo ricorso agli Istituti di Credito sarà utilizzato il Fondo di Rotazione alla stessa stregua del finanziamento per gli incarichi affidati a professionisti esterni per lo svolgimento dei servizi di ingegneria afferenti alle opere o lavori comunque finanziati e rientranti nel Programma degli Investimenti. Pertanto, i soggetti interni, cui sarà stata affidata la responsabilità di detti servizi o di quota parte di questi, accederanno a tale Fondo che sarà, successivamente, di volta in volta, reintegrato con la quota parte corrispondente ai finanziamenti erogati dagli Istituti di Credito Pubblici e Privati una volta concesso il mutuo.

6. Gli importi corrispondenti al 30% della tariffa professionale per gli atti di pianificazione generale e particolareggiata approntati direttamente dagli Uffici Tecnici della Provincia, troveranno riscontro contabile, in spesa corrente, sugli Interventi e Capitoli assegnati, quale risorse, al Settore competente - in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 Febbraio 1995, n.77 e successive modifiche ed integrazioni. - per gli importi commisurati all'effettivo valore dei piani come più sotto definito. La scelta degli atti di pianificazione, e le priorità fra questi, sono preventivamente definite negli atti programmatici della Giunta ed approvati, congiuntamente al Piano degli Investimenti, con il Bilancio Annuale e Pluriennale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Gli importi corrispondenti alla quota parte del 30% della tariffa professionale per compensare le varianti agli atti di pianificazione di cui alla lettera d del comma 4 del presente articolo, troveranno riscontro contabile come segue:

- a) per le varianti di piani di competenza provinciale, in spesa corrente sugli Interventi e Capitoli assegnati quale risorse al Settore competente, come chiarito nei precedenti due periodi del presente comma;
- b) per le varianti di piani non di competenza provinciale, ma inerenti alla conformità urbanistica di opere da realizzare a cura della Provincia, nel finanziamento erogato per la realizzazione dell'intervento e, pertanto, tali onorari andranno inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di spesa dell'opera; le modalità di riscontro contabile saranno quelle indicate al quinto comma del presente articolo.

7. Si riportano le singole attività elementari che costituiscono l'oggetto della prestazione complessiva:

Prestazioni
Progetto preliminare, ove occorrente
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Piano di sicurezza L.494/96, ove occorrente
Direzione lavori
Misure e contabilità
Collaudo o Certificato di regolare esecuzione

Ove il Responsabile del procedimento decida, per ragioni di celerità del procedimento in ordine ai tempi di attuazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici e/o ai termini fissati per l'impegno degli stanziamenti preordinati, o per altri motivi di cogenza, di redigere direttamente il progetto esecutivo, evitando il passaggio per la fase di progettazione definitiva, avvalendosi della facoltà discrezionale attribuitagli dall'art. 93 comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'art. 15 comma 2 e comma 5 lett. i e l del DPR 554/1999, provvederà ad integrare gli elaborati previsti per il progetto esecutivo con quelli del progetto definitivo ritenuti necessari, come meglio specificato al successivo comma 8, e, pertanto, la misura dell'incentivo prevista nel presente articolo resta invariata.



8. Le prestazioni elencate al precedente comma 7, per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati elencati all'art. 18 del DPR 554/1999 per il progetto preliminare, all'art. 25 del DPR 554/1999 per il progetto definitivo e all'art. 35 del DPR 554/1999 per il progetto esecutivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di legge e di regolamento insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. Qualora il Responsabile del procedimento decida di redigere direttamente il progetto esecutivo, escludendo quello definitivo, come chiarito al precedente comma 7, fatta salva la facoltà riservatagli dal predetto secondo comma dell'art. 93 del d.lgs. 163, gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono indicativamente i seguenti:

Prestazione	Elaborati da predisporre
<b>Progetto esecutivo</b>	a) Relazione generale
	b) Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica
	c) Relazioni tecniche specialistiche
	d) Studio di impatto ambientale (VIA) se occorrente ex-lege o studio di fattibilità ambientale
	e) Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico
	f) Elaborati grafici
	g) Calcoli delle strutture e degli impianti
	h) Piano particellare di esproprio
	i) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi
	l) Computo metrico estimativo
	m) Quadro economico
	n) Schema di contratto
	o) Capitolato speciale di appalto
	p) Piano di manutenzione dell'opera
	q) Piano di sicurezza L.494/96 con stima dei costi di sicurezza
r) Cronoprogramma	
s) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	

9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si rendesse necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, da attribuire in conformità al regolamento per gli incarichi professionali della Provincia, detta consulenza sarà attivata con provvedimento degli Organi Provinciali in conformità alle norme regolamentari dell'ente. Il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal *Responsabile del Procedimento*, dovrà essere desunto secondo i criteri fissati dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Le quote parti fissate nel quadro di riparto del compenso incentivante, corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie, ex art. 92 comma 5 del d.lgs. 163.

10. Le prestazioni specialistiche che, se richieste a soggetti esterni determinano riduzione del compenso al personale degli Uffici Tecnici della Provincia, sono quelle elencate dalla tariffa professionale vigente, con particolare riferimento alla nuova tariffa istituita con D. Min. Grazia e Giustizia 4.4.2001, ex art. 92 comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Le prestazioni specialistiche, o parti delle stesse, potranno essere affidate all'esterno quando ricorrono le seguenti circostanze:

- in caso di carenza in organico di personale tecnico;
- quando, in ragione dell'espletamento di funzioni di istituto, non sia possibile assicurare il completamento delle attività in conformità agli atti di programmazione;
- quando i lavori da progettare attengono ad opere di speciale complessità, di particolare rilevanza architettonica o ambientale e l'attività di progettazione richiede l'apporto di una pluralità di competenze non presenti nella Provincia. Tali casi, che devono essere accertati e certificati dal *Responsabile del Procedimento*, possono essere affidati a soggetti esterni con modalità di legge.


11. Il compenso incentivante dovuto ai redattori di atti di pianificazione comunque denominati, dipendenti del settore competente, è pari al 30% dell'intero onorario, o a una quota parte del 30% per la redazione delle varianti di piano, come determinato al comma 3-quater dell'art. 3. Analogamente a quanto previsto per la progettazione di opere



pubbliche, quando per la redazione di un piano sia necessario avvalersi di professionalità esterne all'amministrazione, si procede nello stesso modo previsto dal comma 9 del presente articolo e, pertanto, le quote parti fissate nel quadro di riparto del compenso incentivante, corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie, ex art. 92 comma 5 del d.lgs. 163.

12. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
Adozione del piano	45%
Controdeduzione ed approvazione del piano	55%
<b>Totale generale</b>	<b>100,00%</b>



13. Soppresso

#### ART. 4

##### *Personale partecipante alla ripartizione del fondo*

Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art.2, il personale interessato è quello individuato dall'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e che, in relazione al progetto riveste diversi ruoli relativamente alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del compito affidato.

1. E' costituito - per ogni opera o lavoro di cui è stato deciso l'assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne - il Nucleo Tecnico nel quale sono individuate le seguenti figure:

A. *Il Responsabile del Procedimento* è il soggetto cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento. A questo compete l'onere di promuovere la costituzione del Nucleo da sottoporre alla valutazione del dirigente di settore competente, per la superiore approvazione. Nel proposta del RUP dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo incentivante, le penali per il ritardato adempimento. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il *Responsabile del Procedimento* formula proposte e fornisce dati ed informazioni:

- nelle fasi di aggiornamento annuale del Programma Triennale;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- nel controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

*Il Responsabile del Procedimento* è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un dipendente di profilo tecnico, idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

In presenza di progettazione a carattere interdisciplinare, tecnica e urbanistica, il *Responsabile Unico del Procedimento* ai fini della puntuale determinazione del quadro economico dell'intervento procede a proporre, per la superiore approvazione, al dirigente del settore attuatore dell'intervento:

- il gruppo di lavoro, di concerto con i dirigenti dei settori interessati, individuando le figure, i profili e le competenze professionali necessarie in conformità delle specifiche responsabilità e compiti istituzionali assegnate ai settori e servizi competenti;
- fatta salva la verifica finale in ordine al risultato raggiunto, i compiti e la quota parte dell'incentivo spettante ai singoli componenti del gruppo suddividendo gli stessi tra quelli previsti per la realizzazione dell'intervento e quelli previsti per le eventuali varianti urbanistiche occorrenti per la conformità dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici vigenti;
- le spese da sostenere relative a riproduzione, materiale cartaceo, prove, trasmissioni, notifiche, pubblicità polizze fideiussorie professionali, ecc.

*Il Responsabile del Procedimento*, nel promuovere quanto sopra, dovrà:

- assicurare la presenza nel gruppo di lavoro di idonee professionalità nel campo della informatica e dei procedimenti legali e amministrativi al fine di :



- garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa mediante la semplificazione dei procedimenti anche attraverso l'uso di strumenti informatici,
  - assicurare la concertazione di tutti i livelli istituzionali e le organizzazioni economiche e sociali interessate;
- prefigurare e quantificare gli oneri per il ricorso a professionalità esterne, previa certificazione del dirigente responsabile della formazione del programma degli interventi annuale e triennale e dei dirigenti competenti per materia.

Il dirigente di settore competente che riceve le predette proposte del RUP, approva con apposito provvedimento le determinazioni del caso, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni che ritiene opportune.

B. *I Progettisti* sono individuati e nominati dal dirigente del settore attuatore dell'intervento, su designazione del Responsabile del Procedimento, e si identificano, salvo rinuncia scritta motivata degli stessi, in tutti i Tecnici delle strutture organizzative del settore di riferimento, o eventualmente anche di altri settori, formalmente individuati per tale attività, professionalmente abilitati ai sensi dell'art. 90 comma 4 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. I predetti sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell'Ente, i progettisti devono essere individuati attingendo dal personale tecnico-amministrativo del settore competente o anche di settori diversi, previa concertazione con i dirigenti dei settori interessati. Tale opzione è attivata in presenza di carenza di specifiche professionalità rinvenibili nel settore di competenza; comunque, per l'approntamento di varianti urbanistiche dovrà essere necessariamente interessato il Settore Politica del Territorio, competente in materia urbanistica, il quale parteciperà alle attività di progettazione per la parte di merito con proprio personale tecnico competente indicato, di volta in volta, dal dirigente di settore di concerto con il *Responsabile del Procedimento*.

C. *I Coordinatori del piano di sicurezza nella fase della progettazione*: sono individuati e nominati dal dirigente del settore attuatore dell'intervento, su designazione del Responsabile del Procedimento, e si identificano, di norma, nei Tecnici del settore di riferimento abilitati alla redazione di tale atto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ad essi compete, ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 494/96 e a seconda delle caratteristiche specifiche delle opere o dei lavori, l'approntamento degli elaborati ex art.12 e 13 del Decreto Legislativo soprarichiamato e che, normalmente, consistono nei seguenti:

- piano di sicurezza e di coordinamento
- fascicolo della sicurezza

D. *I Collaboratori Tecnici della progettazione* sono individuati e nominati dal dirigente del settore attuatore dell'intervento, su designazione del Responsabile del Procedimento, e si identificano, di norma, nei Tecnici delle strutture organizzative del settore di riferimento (figure tecniche di sostegno alla progettazione che coadiuvano i progettisti nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché producono elaborati facenti parte del progetto anche firmandoli e assumendosene la responsabilità dell'esattezza delle operazioni di rilevamento e misurazione, nell'ambito delle proprie competenze professionali).

E. *I Collaboratori Amministrativi* appartenenti alla struttura organizzativa del settore di riferimento si identificano nel personale amministrativo che interviene nelle fasi del procedimento, attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto.

2. E' costituito l'ufficio di Direzione dei Lavori nel quale sono individuate le seguenti figure:

A. *Il Direttore dei Lavori* - nominato dal dirigente del settore attuatore dell'intervento, su designazione del Responsabile del Procedimento, si identifica di norma nei Tecnici di Settore professionalmente abilitati e formalmente individuati per tale attività. Egli può coincidere con il progettista e/o, nei casi previsti dalla legge, con il Responsabile di Procedimento. Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia operativa e nell'interesse della stazione appaltante, che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Compiti e funzioni del *Direttore dei Lavori* sono definiti dalle norme di legge e di regolamento sui lavori pubblici vigenti, con particolare riferimento agli artt. 124 e 127 del DPR 554/1999.

B. *I Direttori Operativi* e *gli Ispettori di cantiere* sono gli assistenti del Direttore dei Lavori con compiti e funzioni definite dagli artt. 125, 126 e 127 del DPR 554/1999. Essi sono Tecnici di Settore professionalmente abilitati e formalmente individuati per tale attività e sono nominati dal dirigente del settore attuatore dell'intervento, su designazione del Responsabile del Procedimento di concerto con il Direttore dei lavori. In mancanza di *Direttori Operativi* e di *Ispettori di cantiere*, i relativi compiti si intendono assolti dal Direttore dei Lavori per quanto compatibile.

C. *I Collaboratori Tecnici della direzione dei lavori* sono individuati e nominati dal dirigente del settore attuatore dell'intervento, su designazione del Responsabile del Procedimento, e si identificano, di norma, nei Tecnici delle strutture organizzative del settore di riferimento (figure tecniche di sostegno alla direzione dei lavori che coadiuvano l'ufficio di direzione lavori nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché producono elaborati tecnici e brogliacci contabili anche firmandoli e assumendosene la responsabilità dell'esattezza delle operazioni di rilevamento e misurazione, nell'ambito delle proprie competenze professionali).

3. *L'Organo di Collaudo* ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di





sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. La nomina avviene, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, da parte del dirigente del settore attuatore dell'intervento; l'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Il collaudatore è individuato all'interno delle proprie strutture in ragione dei requisiti predetti. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni di fiducia della Provincia.

#### ART. 5

##### *Designazione del Responsabile di Procedimento della progettazione e della pianificazione.*

1. I Dirigenti dei Settori provvedono a designare, prima della formazione del Bilancio, i *Responsabili dei Procedimenti*, nell'ambito dell'organico della Provincia delle fasi di formazione ed esecuzione del programma dei Lavori Pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Parimenti designano i *Responsabili dei Procedimenti* con le stesse modalità per gli atti di pianificazione generale o particolareggiata ed esecutiva.

Ogni anno, in sede di predisposizione delle relazioni allegate al Bilancio, saranno indicati, da ciascun Dirigente di Settore o Direzione, i Progetti, i Piani di Sicurezza, la Direzione Lavori, i Collaudi in corso d'opera ed i Piani Urbanistici, o le parti di essi, non effettuabili dal personale interno nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 90 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

I Dirigenti delle strutture delle unità organizzative, in sede di predisposizione dello schema di Piano Triennale propongono una rosa di *Responsabili dei Procedimenti*, garantendo criteri di rotazione che consentano pari opportunità agli aventi titolo, di norma diversi dal Dirigente della struttura di massima complessità, al fine di assicurare l'esatto adempimento da parte dei Responsabili delle attività più sotto indicate.

A tal fine, nell'ambito della distribuzione e nella assegnazione delle risorse da parte della Giunta ai Dirigenti delle unità facenti parte degli Uffici Tecnici della Provincia di Avellino, questi daranno atto che il perseguimento degli obiettivi, la progettazione e la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma Triennale saranno assicurati dai Responsabili del Procedimento, nominati dai dirigenti del settore garantendo i criteri di rotazione di cui al comma precedente.

2. Parimenti i *Responsabili dei Procedimenti*, pur mantenendo la prerogativa che la legge loro assegna e che il Regolamento puntualmente definisce, faranno riferimento al Dirigente delle strutture nelle quali il *Responsabile del Procedimento* opera, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

Il *Responsabile del Procedimento* provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. A tal fine il Responsabile del Procedimento svolge compiti e funzioni previsti dalla normativa sui lavori pubblici vigente, con particolare riguardo agli artt. 7 e 8 del DPR 554/1999.

Il *Responsabile del Procedimento* che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del d.lgs. 163 relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni ingenerati alla Provincia in conseguenza del suo comportamento omissivo e/o negligente, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Il *Responsabile del Procedimento* persegue, attraverso l'attività complessiva di progettazione e/o pianificazione, gli obiettivi definiti dalla Provincia e può anche coincidere con il Progettista e il Direttore dei Lavori nei casi consentiti dalla legge.

#### ART. 6

##### *Assicurazione professionale*

1. La Provincia provvederà a garantire, mediante apposita polizza, la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi di progettazione.

#### ART. 7

##### *Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo*

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Nucleo è disposta, con apposita determina del dirigente del settore attuatore dell'intervento, in conformità agli atti di costituzione dei Nuclei e secondo quanto designato dal Responsabile del procedimento il quale, in linea con il riparto disposto in via preventiva all'avvio del procedimento, a fronte della verifica finale in ordine al risultato raggiunto, alla rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti e al contributo lavorativo e professionale apportato alle attività di tutto il procedimento dal personale del nucleo operativo, predisporre il riparto in via consuntiva da liquidare ai componenti del gruppo di lavoro.

2. Soppresso

3. Il fondo di cui all'art. 2 viene ripartito tra le varie figure professionali presenti all'interno di ciascun Nucleo come individuato nell'art. 3 comma 3:

<b>Responsabile unico del procedimento</b>		<b>8%</b>
<b>Attività di progettazione:</b>	sub-percent.	<b>46%</b>
Progettisti e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	36%	
Collaboratori tecnici della progettazione	10%	
<b>Attività di Direzione Lavori e Collaudo</b>	sub-percent.	<b>41%</b>
Ufficio di direzione dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	32%	
Collaboratori tecnici della direzione lavori	5%	
Collaudo	4%	
<b>Collaboratori amministrativi</b>		<b>5%</b>
<b>Totale</b>		<b>100%</b>



4. Qualora, per la particolare natura del progetto, non fossero necessarie tutte le mansioni sopraindicate, si stabilisce quanto segue:

a) se la prestazione non svolta sia assorbita da un'altra ad essa organica, la percentuale assegnata a tale mansione assente andrà ad incrementare la quota della funzione congruente ad essa correlata (per esempio, se manca la figura dei collaboratori tecnici della D.L., la quota del 5% si aggiunge alla quota del 32% spettante al D.L. che pertanto ascende al 37%);

b) se la prestazione non svolta sia di fatto autonoma e unica, la percentuale ad essa assegnata costituisce economia (per esempio, se manca la figura del collaudatore perché esterno all'ente, la quota del 4% va esclusa dall'incentivo che pertanto si riduce di una pari quota). Di tali variazioni il Responsabile del Procedimento esplicherà le ragioni al dirigente del settore di riferimento che le recepirà nella propria determina di liquidazione dell'incentivo.

5. Soppresso

6. Il Responsabile del Procedimento, quando per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, viene sostituito con altro responsabile per:

- decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- trasferimento ad altro ufficio diverso da quello di cui all'art.2;
- rinuncia motivata dell'incarico;
- revoca del mandato;

ha diritto alla corresponsione della quota parte dell'incentivo spettategli in ordine all'attività effettivamente svolta e certificata dal Responsabile del Procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

Intervenuta la sostituzione del Responsabile del Procedimento ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il Nucleo, cessano, contestualmente, responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle commesse con la fase direttamente espletata.

7. Tutto il materiale prodotto è di proprietà della Provincia e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

8. Con la proposta di liquidazione al dirigente di settore, il *Responsabile del Procedimento* attesta la congruenza e la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 8  
Soppresso

ART. 8 (ex 9)  
Penalità



1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati di progetto o di piano da parte del *Responsabile del Procedimento* nei termini previsti nella determinazione di costituzione del Nucleo, il dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento applicherà, ai componenti del Nucleo responsabili del ritardo, una penale pro-capite pari al 1% del compenso loro spettante per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di 30 giorni. E' facoltà della Provincia, trascorso inutilmente tale termine e cioè senza che il Nucleo abbia prodotto gli elaborati di progetto o di piano nel termine di mora, rimuovere il *Responsabile del Procedimento* dal proprio incarico nonché procedere disciplinarmente nei suoi confronti qualora si ravvisino negligenze gravi del suo operato definitivamente accertate e debitamente comprovate.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 (trenta) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente di settore di concerto con il *Responsabile del Procedimento*, con atto approvato dal Direttore Generale.

Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.

ART. 9 (ex 10)  
Services

1. Sono escluse dal compenso incentivante di cui all'art. 3 primo comma, tutte le spese previste al comma 2-bis dell'art. 3 medesimo, in quanto tali oneri fanno carico alla quota a tal uopo destinata nella misura del 10% degli stanziamenti, ex art. 92 comma 7 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

ART. 10 (ex 12)  
Certificazione e modalità pagamento

1. Conclusa l'attività di ciascuna fase del procedimento, il *Responsabile* attesta i risultati perseguiti sia sul piano della qualità che dei tempi. In particolare, dopo la formale approvazione del progetto esecutivo o del progetto preliminare o del progetto definitivo, secondo le casistiche trattate al comma 3-ter dell'art. 3 - da parte dei competenti Organi Provinciali, predispone la Nota di Liquidazione dell'incentivo relativo alla sola quota del 46% per l'attività di progettazione, oltre la metà della quota del 8% assegnata al RUP. Successivamente, dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il responsabile del procedimento predispone la Nota di Liquidazione dell'incentivo relativo alla quota del 41% per l'attività di direzione lavori e collaudo, alla quota del 5% riservata ai collaboratori amministrativi e alla residua metà della quota del 8% assegnata al RUP.

2. Le disposizioni di liquidazione dell'incentivo sono ratificate tramite determina del dirigente del settore attuatore dell'intervento.

A titolo meramente esemplificativo si allega un piano tipo di riparto del compenso incentivante di che trattasi.